

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, N. 545

COMMISSIONI TRIBUTARIE

SOMMARIO

CAPO I

Organi della giurisdizione tributaria

Art. 1	Le commissioni tributarie	pag.	14
Art. 2	La composizione delle commissioni tributarie	»	16
Art. 3	I Presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni		16
Art. 4	I giudici delle commissioni tributarie provinciali		17
Art. 5	I giudici delle commissioni tributarie regionali		18
Art. 6	La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti		18

CAPO II

I componenti delle commissioni tributarie

Art. 7	Requisiti generali		19
Art. 8	Incompatibilità		20
Art. 9	Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie		22
Art. 10	Giuramento		24
Art. 11	Durata dell'incarico		24
Art. 12	Decadenza dall'incarico		25
Art. 13	Trattamento economico		26
Art. 14	Responsabilità		26
Art. 15	Vigilanza e sanzioni disciplinari		27
Art. 16	Procedimento disciplinare		28

CAPO III

Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Art. 17	Composizione		29
Art. 18	Durata		30
[Art. 19	Il presidente]		30
Art. 20	Ineleggibilità		30
Art. 21	Elezioni del consiglio di presidenza		31
Art. 22	Votazioni		32
Art. 23	Proclamazione degli eletti. Reclami.		32
Art. 24	Attribuzioni		33

Art. 25	Convocazione	»	34
Art. 26	Deliberazioni		34
Art. 27	Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza ..		35
Art. 28	Scioglimento del consiglio di presidenza		35
Art. 29	Alta sorveglianza		35
Art. 29 ^{bis}	Autonomia contabile del consiglio di presidenza della giustizia tributaria		36

CAPO IV

Gli uffici di segreteria

Art. 30	Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza		36
Art. 31	Uffici di segreteria delle commissioni tributarie		37
Art. 32	Personale addetto agli uffici di segreteria delle commis- sioni tributarie		37
Art. 33	Trattamento economico del personale degli uffici di se- greteria		38
Art. 34	Amministrazione del personale delle segreterie		38
Art. 35	Attribuzioni del personale delle segreterie		38

CAPO V

I servizi amministrativi del contenzioso

Art. 36	Servizi automatizzati		39
Art. 37	Attività di indirizzo agli uffici periferici		40
Art. 38	Rilevazioni ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi		40
Art. 39	Rilevazioni statistiche		41
Art. 40	Ufficio del massimario		41
Art. 41	Corsi di aggiornamento		42

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 42	Insediamiento delle commissioni tributarie		42
Art. 43	Nomina dei primi componenti delle commissioni tri- butarie regionali e provinciali		43
Art. 44	Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e re-		

gionali dei componenti della commissione tributaria centrale »	45
Art. 44- <i>bis</i> Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996 . .	46
Art. 44- <i>ter</i> Modifica delle tabelle	46
Art. 45 Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria	46
Art. 46 Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse	47
Art. 47 Rinuncia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali	47
Art. 48 Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie	48
Art. 49 Norme abrogate	48
Art. 50 Regolamenti	48
Art. 51 Entrata in vigore	49
<i>Tabella A</i> Organi di giurisdizione in materia tributaria	50
<i>Tabella B</i> Organico dei componenti delle Commissioni tributarie	53
<i>Tabella C</i> Contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie come risulta modificato dal D.M. 21/12/2001	56
<i>Tabella D</i> Ripartizione del contingente del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie come risulta modificato dal D.M. 21/12/2001	58
<i>Tabella E</i> Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie . .	63
<i>Tabella F</i> Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commissioni tributarie	65
Decreto Ministeriale 21 dicembre 2001	
Individuazione delle dotazioni organiche della segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. pag.	66

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (*in Suppl. Ord. n. 8 alla Gazz. Uff. n. 9 del 13 gennaio 1993*) (1).

(1) “**Art. 30** – 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovrainposte e addizionali alle predette imposte;

b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l’esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l’oblazione;

c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;

d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell’art. 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l’esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;

e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e con posizione dei collegi giudicanti in tre membri;

f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l’esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l’ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all’esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tri-

butario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;

g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:

1) previsione e disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dall'udienza di discussione;

2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;

3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;

4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;

5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;

h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;

i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo: consulenti del lavoro, consulenti tributari ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera *b)*; regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;

l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;

m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;

n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presi-

denti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;

o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;

p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;

q) istituzione di un contingente del personale indicato all'art. 10 della L. 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla L. 22 giugno 1988, n. 221 in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'art. 10 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;

r) automazione dei servizi del contenzioso tributario con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegateamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:

1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;

2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;

3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;

4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati.

t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio

CAPO I – GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1

Le commissioni tributarie

1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concer-

con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera *i*), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;

u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempre che sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera *t*) e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;

v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;

z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.

2) I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della L. 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.

3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge”.

to con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni.

1-bis. Nei comuni sede di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate (1) delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 è esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano.

3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

(1) Vedasi il D.M. 6 giugno 2000, recante "Istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali" (in *Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria* Anno 2000, n. 1, pag. 48).

Art. 2

La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di quattro giudici tributari.

5. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

Art. 3

I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni

1. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vicepresidenti di sezione delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E e F.

3. I presidenti delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

4. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F. I vice-presidenti di sezione delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F.

Art. 4

I giudici delle commissioni tributarie provinciali

1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 5;

i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei

periti edili, dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Art. 5

I giudici delle commissioni tributarie regionali

1. I giudici delle commissioni tributarie regionali sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo e gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procuratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera *f)* o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministratori, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

Art. 6

La formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

CAPO II – I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Art. 7

Requisiti generali (1)

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

(1) L'art. 26 ("Commissioni tributarie"), D.Lgs 9 settembre 1997, n. 354, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, prevede: "1. Dopo l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente: "Art. 41-bis:

1. Per la nomina dei giudici delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermati alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo".

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.

Art. 8

Incompatibilità

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (1);

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società con cessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) gli ispettori tributari di cui alla L. 24 aprile 1980, n. 146;

g) i prefetti;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

(1) Le parole da "delle Agenzie delle entrate" fino alla fine della lettera sono state così sostituite alle parole "del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio" dall'art. 16-*quater*, comma 1, lettera a), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

i) a decorrere dal 1° ottobre 2001 coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario (2);

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera *i)* nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma I, lettere *a)* e *b)* o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 84, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000. Si riportano i commi 2 e 3 dell'art. 84 della L. n. 342/2000:

“Art. 84. (Incompatibilità dei giudici tributarî):

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.”.

Precedente formulazione:

“*i)* coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”.

Art. 9

Procedimenti di nomina dei componenti delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con D.P.R. su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli artt. 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

3. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'art. 8.

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 è fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilità all'incarico.

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2 (1).

(1) **D.M. 2 giugno 1998, n. 231** "Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545", come modificato dal D.M. 19 giugno 2001, n. 309, che si riporta:

Art. 1 – 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria dà comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice.

Art. 2 – 1. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Al fine della tempestività della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

4. Gli aspiranti dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio altresì, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato D.Lgs. n. 545 del 1992.

5. Ove gli incarichi da conferire siano più di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.

Art. 3 – 1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, è corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella E; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonché il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nella citata tabella F, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.

Art. 4 – 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza sugli altri aspiranti. Relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali, la precedenza dei componenti delle commissioni tributarie provinciali sugli altri aspiranti è subordinata all'espletamento di non meno di cinque anni di attività nelle stesse.

2. In ogni caso, è fatta salva la precedenza di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 545 del 1992, spettante a coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività.

Art. 5 – 1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla formazione degli elenchi di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, e delibera in ordine alle nomine sulla base degli elenchi stessi.

2. Il consiglio di presidenza delibera, altresì, in ordine alle esclusioni dagli elenchi medesimi.

Art. 10
Giuramento

1. I componenti delle commissioni tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio".

2. I presidenti delle commissioni tributarie regionali prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio di presidenza.

3. I presidenti delle commissioni tributarie provinciali prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la commissione cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri componenti delle commissioni tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente della commissione cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio cui appartiene l'organo dinanzi al quale esso è stato prestato.

Art. 11
Durata dell'incarico

1. I componenti delle commissioni tributarie durano in carica nella stessa commissione non oltre nove anni e sono nominati con precedenza sugli altri disponibili, in posti che si rendono vacanti in altre commissioni secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F (1) ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età. Nei casi di necessità di ser-

3. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati mediante affissione presso l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Le parole "di cui alle tabelle E ed F" sono state così sostituite alle parole "di cui alla tabella F" dall'art. 12, comma 1 lettera a), n. 1), L. 28 dicembre 2001, n. 448.

vizio, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (2).

2. I componenti delle commissioni tributarie cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla previsione di cui all'art. 5, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età (3).

4. La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

Art. 12

Decadenza dall'incarico

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7;

b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;

c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attività di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 16-*quater*, comma 1, lettera *b*), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

(3) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera *a*), n. 2), L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Precedente formulazione:

“3. I componenti delle commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali, con precedenza su altri disponibili, secondo i criteri ed i punteggi di cui alla tabella F ed a parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di età”.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

Art. 13

Trattamento economico

1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati (1).

Art. 14

Responsabilità

1. Ai componenti delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni della L. 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

(1) Comma aggiunto dall'art. 86, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

Art. 15

Vigilanza e sanzioni disciplinari (1)

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

c) sospensioni dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione, dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per più di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

(1) Vedasi la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 15/6/1999 recante: "Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali" (in *"Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria"* Anno 2000 – n. 1, pag. 76) come integrata e modificata con la Risoluzione n. 5/2001 del 19/6/2001 dello stesso Consiglio (in *"Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria"* Anno 2001 – n. 2, pag. 22).

Art. 16

Procedimento disciplinare (1)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.

2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

3. Il consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

(1) Vedasi la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 15/6/1999 recante: "Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali" (in *"Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria"* Anno 2000 – n. 1, pag. 76) come integrata e modificata con la Risoluzione n. 5/2001 del 19/6/2001 dello stesso Consiglio (in *"Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria"* Anno 2001 – n. 2, pag. 22).

CAPO III – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17

Composizione (1)

1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni (2).

2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti (3).

2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, nè alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria (4).

3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.

[4. ...] (5).

(1) L'articolo 26, 4 comma del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 prevede: “*Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1° e 2° grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia già in possesso dell’attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato*”.

(2) Comma così sostituito dall’art. 16-*quater*, comma 1, lettera *c*), n. 1), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

Precedente formulazione:

“2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari”.

(3) Comma aggiunto dall’art. 85, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

(4) Comma inserito dall’art. 16-*quater*, comma 1, lettera *c*), n. 2), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

(5) Comma abrogato dall’art. 85, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

segue

Art. 18

Durata

1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

[Art. 19

Il presidente] (1)

Art. 20

Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Il componente di commissione tributaria sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

Si riporta il testo del comma abrogato:

“4. È eletto, per ogni componente effettivo, un componente supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento”.

(1) Articolo abrogato dall'art. 85, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

Si riporta il testo dell'articolo abrogato:

“1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.

2. Il presidente, in caso di assenza e impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età”.

Art. 21

Elezione del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze (1).

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale (1).

(1) I commi 2 e 2-bis sono stati così sostituiti al precedente comma 2, dall'art. 85, comma 3, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

Precedente formulazione:

«2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonché dal presidente di sezione e dai giudici tributari più anziani nell'incarico. È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate un ufficio elettorale regionale nominato dal Ministro delle finanze e composto dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità».

Art. 22
Votazioni

[1. ...] (1).

[2. ...] (1).

3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati (2). Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione (3).

Art. 23
Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

(1) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 85, comma 5, L. 21 novembre 2000, n. 342 in vigore dal 10 dicembre 2000.

Si riporta il testo dei commi abrogati:

“1. Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali regionali costituiti in seggi per tutti i componenti delle commissioni tributarie con sede nella regione.

2. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'art. 17”.

(2) Periodo inserito dall'art. 16-*quater*, comma 1, lettera d), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

(3) Comma così sostituito dall'art. 85, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000.

Precedente formulazione:

“5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale regionale procede immediatamente allo spoglio delle schede e trasmette i verbali delle operazioni e dei risultati degli scrutini con allegate le schede scrutinate all'ufficio elettorale centrale”.

2. I reclami relativi alla elegibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 24

Attribuzioni (1)

1. Il consiglio di presidenza:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

(1) Vedasi la Deliberazione 7 gennaio 1997 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, recante "Approvazione del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria" in "*Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*" – Anno 2000 – n. 1, pag. 51.

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento

m) esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13;

m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno (2);

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Art. 25

Convocazione

1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 26

Deliberazioni

1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

(2) Lettera inserita dall'art. 16-*quater*, comma 1, lettera e), D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16.

Art. 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza (1)

1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria regionale.

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

Art. 28

Scioglimento del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con D.P.R., su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 29

Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funziona-

(1) Vedasi l'art. 16-*quater* ("Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria"), comma 2, primo periodo del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 che si riporta: "*Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza*".

mento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

Art. 29-bis

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (1)

1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO IV – GLI UFFICI DI SEGRETERIA

Art. 30

Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all'art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 36, L. 18 febbraio 1999, n. 28. Vedasi la Deliberazione 16 novembre 1999 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria recante "Regolamento di amministrazione e contabilità" (in *Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria* – anno 2000 – n. 1, pag. 86), come modificato con Delibera del 27 novembre 2001 (in *Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria* – anno 2002 – n. 3, pag. 67).

(1) Vedasi il D.M. 21/12/2001 allegato dopo la Tabella F.

2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'art. 36.

Art. 31

Uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. È istituito presso ogni commissione tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.

Art. 32

Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1. Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della L. 29 ottobre 1991, n. 358.

2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria (1).

(1) Si vedano i commi 5 e 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 che si riportano: "5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

6. È istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1° e 2° grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26".

Art. 33

Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, se più favorevole, l'indennità prevista dalla L. 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985 n. 17, del compenso previsto dall'art. 10 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'art. 2 della L. 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 34

Amministrazione del personale delle segreterie

1. Il personale di cui all'art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della L. 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.

Art. 35

Attribuzioni del personale delle segreterie

1. I direttori delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla segreteria.

2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rila-

sciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.

3. Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale provvedono ai servizi di protocollazione, classificazione, copiatura, fotocopiatura, spedizione e ogni altra mansione inerente alla qualifica di appartenenza sostituiscono in caso di assenza o impedimento gli impiegati della qualifica funzionale immediatamente superiore.

4. Il personale ausiliario con III qualifica funzionale espleta servizi di anticamera, attività connesse e attività di ufficiale giudiziario in udienza.

5. Il personale della segreteria di cui ai commi 2 e 3 nell'espletamento dei propri compiti utilizza le procedure e le apparecchiature fornite per il funzionamento dei servizi automatizzati di cui all'art 36.

CAPO V – I SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL CONTENZIOSO

Art. 36

Servizi automatizzati

1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.

2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

3. Le modalità di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento (1).

(1) Vedasi il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 619, pubblicato sulla G.U. del 10/12/1996, n. 289, Serie generale.

Art. 37

Attività di indirizzo agli uffici periferici

1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse.

2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici ai fini della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attività di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso per la loro organizzazione.

4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3 esercitano l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa.

4-bis. Il dirigente dell'ufficio del Ministero delle finanze di cui all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 (1).

Art. 38

Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, rileva, sulla base di

(1) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 19/6/1997, n. 218.

relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all'art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle commissioni tributarie; essa, in relazione ai motivi di accoglimento rilevati, elabora le direttive per gli uffici periferici e formula le conseguenti proposte al Ministro.

2. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, in relazione alla rilevazione di cui al comma 1 ed anche avvalendosi di informazioni ed elementi acquisiti dall'ufficio per l'elaborazione di studi di politica tributaria e di analisi fiscali, formula le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie e le trasmette all'ufficio del coordinamento legislativo.

Art. 39

Rilevazioni statistiche

1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.

2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento (1).

Art. 40

Ufficio del massimario

1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.

2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32.

3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca

(1) Vedasi il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 619, pubblicato sulla G.U. del 10/12/1996, n. 289 – Serie generale.

dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Art. 41

Corsi di aggiornamento

1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute.

2. Le modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti con regolamento (1).

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Insediamiento delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1° aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima (1).

(1) Vedasi il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 619, pubblicato sulla G.U. del 10/12/1996, n. 289 – Serie generale.

(1) Vedasi il: “D.M 26 gennaio 1996 – *Insediamiento delle commissioni tributarie provinciali e regionali*” che si riporta:

“**Art 1.** – Sono insediate, in data 1° aprile 1996, le commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.

2. Sono insediate alla medesima data di cui al comma 1 le commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

Art. 2 – 1. Nella *Gazzetta Ufficiale* – serie speciale – Concorsi ed esami –, del 1° marzo

2. Dalla stessa data sono soppresse le commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 636.

3. La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppresa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze (2).

4. Al reperimento delle sedi necessarie all'insediamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 237.

Art. 43

Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali

1. I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

2. La domanda di nomina, con l'indicazione completa del posto o dei posti richiesti in ordine di preferenza (presidente di commissione; presidente di sezione, vicepresidente di sezione, giudice tributario, commissione provinciale o regionale, sede) è rivolta al Ministro delle finanze con le modalità ed entro i termini che saranno stabiliti con decreto dello stesso Ministro.

3. Sono formati, per ciascuna commissione tributaria, con l'applicazione

1996 sarà data comunicazione del numero del Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze relativo alla pubblicazicue del decreto del Ministro delle finanze concernente l'approvazione degli elenchi previsti dall'art. 43, commi 3 e 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, e del decreto del Presidente della Repubblica recante le nomine dei componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3 – 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana”.

(2) Le parole da “tenuto conto dei ricorsi pendenti” fino a “su proposta del Ministro delle finanze” sono state così sostituite dall'art. 19, L. 8 maggio 1998 n. 146, con effetto dal 15 maggio 1998.

dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vicepresidente di sezione ed a giudice. A parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età. Il periodo di esercizio delle funzioni nelle commissioni di primo e secondo grado e nella commissione centrale è considerato a tutti gli effetti.

4. I componenti delle commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella regione sono nominati componenti nelle commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma (1) del grado, della funzione e dell'incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi al presidente, ai presidenti di sezione ed ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle tabelle E ed F. I componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in economia e commercio, con un'anzianità di servizio, senza demerito, di almeno dieci anni per il primo grado e di quindici anni per il secondo grado, sono nominati, con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella F, nei limiti dei posti disponibili, rispettivamente vicepresidenti della commissione provinciale e vicepresidente della commissione regionale.

5. Sono formati per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, elenchi di coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall'art. 9, sostituita al consiglio di presidenza della giustizia tributaria la commissione di cui al comma 6.

6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Le nomine dei componenti le commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del presente decreto sono disposte secondo l'ordine degli elenchi con D.P.R. su proposta del Ministro delle finanze.

8. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati secondo le disposizioni del presente articolato prestano giuramento dinanzi al presidente rispettivamente del tribunale e della corte di appello, nella cui circoscrizione la commissione relativa ha sede. Si applicano le disposizioni dell'art. 10, commi 1 e 5.

8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie, nonché su eventuali rettifiche degli elenchi di cui ai commi 3 e 5, relativamente al periodo di tempo intercorrente tra la approvazione dei detti elenchi e la data del suo insediamento.

[9. ...] (*Abrogato*) (2).

10. Prima della costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con l'osservanza dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del presente D.Lgs.; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.

Art. 44

Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della commissione tributaria centrale

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età.

(1) Le parole, "anche in deroga all'art. 8, comma 1, lett. c)", sono state soppresse dall'art. 31, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449. La disposizione ha effetto dal 1° aprile 1998.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, lett. c), D.L. 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla L. 20 novembre 1995, n. 495. Si riporta il testo del comma abrogato: "9. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono sottoposti a ratifica del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che procede alle eventuali rettifiche e promuove i conseguenti provvedimenti subito dopo la sua prima elezione".

Art. 44-bis

Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996 (1)

1. In deroga all'art. 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'art. 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso, uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali.

Art. 44-ter

Modifica delle tabelle (1)

1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 45

Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell'art. 43.

2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.

(1) Articolo inserito dall'art. 32, comma 1, L. 8 maggio 1998, n. 146, con effetto dal 15 maggio 1998.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, lettera *b*), L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 46

Personale addetto alle segreterie delle commissioni tributarie soppresse

1. Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1993 presso le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili.

2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della commissione tributaria centrale prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1° gennaio 1996 al contingente di cui all'art. 32 e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma.

3. Al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie e comunque nel limite del contingente di cui all'art. 32, fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'art. 33.

Art. 47

Rinuncia all'assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali

1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le segreterie delle commissioni tributarie, hanno facoltà di rinunciare, entro e non oltre trenta giorni dalla stessa data, a prestare servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali.

2. Il personale, che si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, continua a prestare servizio presso gli uffici delle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali fino a quando i posti non saranno coperti con personale di corrispondente qualifica del contingente di cui all'art. 32.

Art. 48

Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie

1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all'art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione di idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministro delle finanze, e di indire concorsi speciali da espletarsi secondo le disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della L. 4 agosto 1975, n. 397.

2. Gli impiegati di VII qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od equipollenti, che, per almeno cinque anni, abbiano svolto effettivamente e lodevolmente funzioni di cancelliere, coordinando due o più sezioni, purché risultanti da provvedimenti formali di udienza di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nell'VIII qualifica funzionale.

Art. 49

Norme abrogate

1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1) sono abrogati gli artt. da 2 a 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13-bis e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla commissione tributaria centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.

Art. 50

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali (1), salvo quelle di cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'art. 3, comma 205, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Organi di giurisdizione in materia tributaria (1)

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Piemonte	38	Alessandria	8	72
		Asti	3	
		Biella	3	
		Cuneo	7	
		Novara	6	
		Torino	37	
		Verbania	3	
		Vercelli	5	
Valle d'Aosta	3	Aosta	5	5
Lombardia	68	Bergamo	12	128
		Brescia	16	
		Como	10	
		Cremona	6	
		Lecco	5	
		Lodi	2	
		Mantova	5	
		Milano	50	
		Pavia	6	
		Sondrio	3	
		Varese	13	
Veneto	34	Belluno	3	64
		Padova	15	
		Rovigo	3	
		Treviso	9	
		Venezia	14	
		Verona	10	
		Vicenza	10 (1)	
Friuli-Venezia-Giulia	13	Gorizia	2	25
		Pordenone	5	
		Trieste	7	
		Udine	11	
Trentino	3	Trento	6	6
Alto Adige	3	Bolzano	6	6
Liguria	21	Genova	20	40

Segue

Seguito: tabella A

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Emilia Romagna	36	Imperia	6	68
		La Spezia	7	
		Savona	7	
		Bologna	18	
		Ferrara	6	
		Forlì	6	
		Modena	7	
		Parma	9	
		Piacenza	5	
		Ravenna	6	
Reggio Emilia	7			
Rimini	4			
Toscana	37	Arezzo	5	71
		Firenze	20	
		Grosseto	4	
		Livorno	6	
		Lucca	8	
		Massa Carrara	4	
		Pisa	6	
		Pistoia	6	
		Prato	7	
		Siena	5	
Umbria	6	Perugia	8	12
		Terni	4	
Marche	11	Ancona	5	21
		Ascoli Piceno	7	
		Macerata	4	
		Pesaro	5	
Lazio	50	Frosinone	11	95
		Latina	8	
		Rieti	3	
		Roma	68	
		Viterbo	5	
Abruzzo	10	Chieti	5	18
		L'Aquila	5	
		Pescara	4	
		Teramo	4	

Segue

Seguito: tabella A

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Molise	4	Campobasso Isernia	4 4	8
Campania	53	Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno	8 9 19 46 19	101
Puglia	30	Bari Brindisi Foggia Lecce Taranto	24 5 11 9 7	56
Basilicata	5	Matera Potenza	3 6	9
Calabria	17	Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia	5 13 2 10 2	32
Sicilia	37	Agrigento Caltanissetta Catania Enna Messina Palermo Ragusa Siracusa Trapani	7 4 14 3 13 13 4 5 7	70
Sardegna	10	Cagliari Nuoro Oristano Sassari	7 3 2 6	18
Totali	489		925	925

(1) Il numero delle Sezioni delle Commissioni Provinciali di Vicenza è stato rettificato giusta comunicato di *errata-corrige* in *G.U.* n. 72 del 27 marzo 1993.

(1) Vedasi il D.M. 6 giugno 2000, recante “Istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali” (in nota all’art. 1 del presente decreto).

Organico dei componenti delle commissioni tributarie

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Piemonte	228	Alessandria	48	432
		Asti	18	
		Biella	18	
		Cuneo	42	
		Novara	36	
		Torino	222	
		Verbania	18	
		Vercelli	30	
Valle d'Aosta	18	Aosta	30	
Lombardia	408	Bergamo	72	768
		Brescia	96	
		Como	60	
		Cremona	36	
		Lecco	30	
		Lodi	12	
		Mantova	30	
		Milano	300	
		Pavia	36	
		Sondrio	18	
		Varese	78	
Veneto	204	Belluno	18	384
		Padova	90	
		Rovigo	18	
		Treviso	54	
		Venezia	84	
		Verona	60	
		Vicenza	60	
Friuli-Venezia-Giulia	78	Gorizia	12	150
		Pordenone	30	
		Trieste	42	
		Udine	66	
Trentino	18	Trento	36	36
Alto Adige	18	Bolzano	36	36
Liguria	126	Genova	120	240

Segue

Seguito: tabella B

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Emilia Romagna	216	Imperia	36	408
		La Spezia	42	
		Savona	42	
		Bologna	108	
		Ferrara	36	
		Forlì	36	
		Modena	42	
		Parma	54	
		Piacenza	30	
		Ravenna	36	
		Reggio Emilia	42	
Rimini	24			
Toscana	222	Arezzo	30	426
		Firenze	120	
		Grosseto	24	
		Livorno	36	
		Lucca	48	
		Massa Carrara	24	
		Pisa	36	
		Pistoia	36	
		Prato	42	
		Siena	30	
		Umbria	36	
Terni	24			
Marche	66	Ancona	30	126
		Ascoli Piceno	42	
		Macerata	24	
		Pesaro	30	
Lazio	300	Frosinone	66	570
		Latina	48	
		Rieti	18	
		Roma	408	
		Viterbo	30	
Abruzzo	60	Chieti	30	108
		L'Aquila	30	
		Pescara	24	
		Teramo	24	

Segue

Seguito: *tabella B*

<i>Commissioni regionali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Commissioni provinciali</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Totali provinciali</i>
Molise	24	Campobasso	24	48
		Isernia	24	
Campania	318	Avellino	48	606
		Benevento	54	
		Caserta	114	
		Napoli	276	
		Salerno	114	
Puglia	180	Bari	144	336
		Brindisi	30	
		Foggia	66	
		Lecce	54	
		Taranto	42	
Basilicata	30	Matera	18	54
		Potenza	36	
Calabria	102	Catanzaro	30	192
		Cosenza	78	
		Crotone	12	
		Reggio Calabria	60	
		Vibo Valentia	12	
Sicilia	222	Agrigento	42	420
		Caltanissetta	24	
		Catania	84	
		Enna	18	
		Messina	78	
		Palermo	78	
		Ragusa	24	
		Siracusa	30	
		Trapani	42	
Sardegna	60	Cagliari	42	108
		Nuoro	18	
		Oristano	12	
		Sassari	36	
Totali	2.934		5.550	5.550

Contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle commissioni tributarie come risulta modificato dal D.M. 21/12/2001 che si riporta:

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, l'art. 32, relativo gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, il quale, in attuazione degli articoli 26 e 56, comma 1, lettera g), del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce all'ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali l'attività di supporto al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che nella tabella A, allegata al citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 107/2001, è stato indicato in forma aggregata un apposito distinto contingente, per un totale di 2682 unità relativamente alla dotazione organica delle segreterie delle Commissioni tributarie e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unità tra gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di Presidenza;

Considerato che con decreto ministeriale in data 21 dicembre 2001 si è provveduto alla individuazione del contingente numerico pari a novantaquattro unità del personale da destinare alla segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nell'ambito della predetta dotazione organica di duemilaseicentottantadue unità;

Ritenuto che occorre far luogo alla rideterminazione della dotazione organica del personale di ciascuna Commissione tributaria, nell'ambito di residua disponibilità di duemilacinquecentottantotto unità di personale, sulla base della ricognizione del personale in servizio, assicurando l'efficiente funzionamento dell'operatività delle sezioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuto, altresì, che occorre prevedere i seguenti posti dirigenziali di direttore dell'ufficio di segreteria presso le seguenti Commissioni tributarie regionali: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto nonché presso la Commissione tributaria centrale;

Decreta:

1. Nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono individuate ed assegnate alle Commissioni tributarie le risorse, distinte in aree di inquadramento e posizioni economiche, indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro
TREMONTI

*Ripartizione del contingente del personale assegnato alle Segreterie delle commissioni tributarie
come risulta modificato dal D.M. 21/12/2001*

Commissione Tributaria Centrale	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
commiss. trib. centrale	1	18	10	19	47	1	45	3	49	6	103

Commissione Tributaria Regionali (e relative Sez. Staccate)	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
Abruzzo (L'Aquila)	1	1	2	2	5	5	7		12	2	20
Basilicata (Potenza)			1	3	4	2	2	1	5	1	10
Calabria (Catanzaro)	1	1	5	8	14	6	5		11	1	27
Campania (Napoli)	1	2	6	15	23	31	16	4	51	4	79
Emilia Romagna (Bologna)	1	6	1	9	16	12	5	1	18	8	43
Friuli (Trieste)	1			1	1	6	2	1	9	2	13
Lazio (Roma)	1	5	6	6	17	27	27	1	55	7	80
Liguria (Genova)	1		2	2	4	9	2	2	13	1	19
Lombardia (Milano)	1	2	10	10	22	39	14	3	56	3	82
Marche (Ancona)	1	3	1	-	4	8	2		10	1	16
Molise (Campobasso)			2	2	4	4	2	2	8	1	13
Piemonte (Torino)	1		2	6	8	12	7	3	22	2	33
Puglia (Bari)	1	2	11	7	20	6	6	2	14	5	40
Sardegna (Cagliari)	1	1	4	2	7	3	6	2	11	2	21
Sicilia (Palermo)	1	2	9	5	16	26	24	3	53	3	73
Toscana (Firenze)	1	2	1	5	8	24	4	2	30	5	44
Trentino (Bolzano II grado)			1	1	2	2		1	3	1	6
Trentino (Trento II grado)			1		1	2	2		4	1	6
Umbria (Perugia)		1		6	7	5			5	1	13
Valle d'Aosta (Aosta)			1	1	2	1			1	2	5
Veneto (Venezia)	1	1	1	2	4	25	5	4	34	1	40

Commissioni Tributarie Provinciali	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
Agrigento			1	5	6	2	8	1	11	1	18
Alessandria		1	1		2	4	4	2	10	1	13
Ancona		1	1	2	4	1	6	1	8	1	13
Aosta			2		2	5	2	1	8	1	11
Arezzo		1		4	5	4	4		8	1	14
Ascoli Piceno		1		3	4	2	6	2	10	1	15
Asti			1	2	3		3	1	4	1	8
Avellino		1	3	6	10	3	11		14	1	25
Bari		1	3	6	10	13	9	3	25	3	38
Belluno			2	1	3	1	3		4	2	9
Benevento		2	4	2	8	9	4	1	14	1	23
Bergamo		1		2	3	4	5		9	1	13
Biella			2	1	3	1	1	1	3	1	7
Bologna		1	2	4	7	12	3		15	1	23
Bolzano I grado			1	1	2	4			4	1	7
Brescia			1	7	8	2	12		14	1	23
Brindisi		1		2	3	3	3	1	7	1	11
Cagliari			2	2	4	1	5		6	2	12
Caltanissetta		1	1	2	4	1	6	1	8	2	14
Campobasso			1	1	2	3	1	2	6	1	9
Caserta		5	3	12	20	8	13	2	23	1	44
Catania		2	2	7	11	4	8	3	15	1	27
Catanzaro		1	2	1	4	5	2		7	1	12
Chieti		1	3	4	8	1	2	1	4	1	13
Como			2		2	6	3	3	12	1	15
Cosenza		1	1	5	7	4	13		17	1	25
Cremona			3		3	4	1	1	6	1	10
Crotone		1			1	2	1	1	4	1	6
Cuneo		1		2	3	2	7	2	11	1	15

Segue

Commissione Tributaria Provinciale	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
Enna				2	2	1	3		4	1	7
Ferrara				2	2	3	4		7	1	10
Firenze		1	1	3	5	13	6		19	1	25
Foggia		2	5	3	10	7	8	2	17	2	29
Forlì				4	4	3	5		8	1	13
Frosinone		1	1	2	4	7	2	2	11	2	17
Genova		1	4	8	13	7	8	2	17	1	31
Gorizia			1	1	2	1	2		3	1	6
Grosseto			1	1	2	2	3		5	1	8
Imperia		2		2	4	1	6		7	1	12
Isernia		1	1	1	3	1	4	1	6	1	10
La spezia		1	1	4	6	2	4	1	7	1	14
L'Aquila			3	2	5	4			4	1	10
Latina		2	2	7	11	3	5	1	9	2	22
Lecce		1		6	7	6	4	1	11	1	19
Lecco		1		1	2	2	2	1	5	1	8
Livorno			6	2	8	2	4	2	8	1	17
Lodi			2	1	3	1	2		3	1	7
Lucca		1		3	4	1	10	1	12	1	17
Macerata		1	1	4	6	-	8	1	9	1	16
Mantova		1		1	2	2	6		8	1	11
Massa Carrara		1		2	3	1	3		4	1	8
Matera			4		4	5			5	1	10
Messina		4	1	3	8	11	9	2	22	1	31
Milano		2	9	7	18	20	17	7	44	4	66
Modena		1		6	7	2	1		3	1	11
Napoli		3	9	16	28	30	18	4	52	5	85
Novara		1	2	1	4	3	2		5	1	10
Nuoro		1			1	4	2	-	6	2	9

Segue

Commissione Tributaria Provinciali	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
Oristano		1		1	2	1	4	2	7	1	10
Padova			2	5	7	12	5	1	18	2	27
Palermo		2	1	6	9	12	5	1	18	1	28
Parma		1		5	6		4		4	1	11
Pavia		1	1	3	5	1	3		4	1	10
Perugia		2	1	4	7	3	4	1	8	1	18
Pesaro		1		1	2	4	7	1	12	2	16
Pescara		1	2	5	8		2	1	3	1	12
Piacenza			2	3	5	2	7		9	1	15
Pisa			3	3	6	1	5	3	9	1	16
Pistoia			1	3	4	1	6		7	1	12
Pordenone		1		2	3	1	2	2	5	1	9
Potenza		3	2	3	8	1	4	1	6	1	15
Prato			1	2	3	2	3	2	7	1	11
Ragusa		1	1		2	6	2	2	10	1	13
Ravenna			1	3	4	1	6	1	8	1	13
Reggio C.		1	2	2	5	10	5		15	2	22
Reggio E.		1	1	2	4	2	7	2	11	1	16
Rieti			1	2	3		7	1	8	2	13
Rimini		1	1	2	4	4			4	1	9
Roma		5	19	11	35	44	47	4	95	9	139
Rovigo				2	2	3	5		8	1	11
Salerno		2	4	10	16	3	15	2	20	2	38
Sassari		1	1		2	4	1	1	6	1	9
Savona		1	1	1	3	2	7		9	1	13
Siena		1		2	3	2	3	1	6	1	10
Siracusa		1		2	3	1	5		6	1	10
Sondrio		1		2	3		7		7	1	11
Taranto		1	3	3	7	4	5		9	2	18

Segue

Commissione Tributaria Provinciale	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
Teramo		2	1	4	7		4	1	5	1	13
Terni			1	3	4	3	2	1	6	1	11
Torino		1	4	2	7	17	5	3	25	2	34
Trapani			4	1	5	5	10		15	2	22
Trento I grado			1	2	3	2	3	1	6	1	10
Treviso		1	1	1	3	5	5		10	2	15
Trieste		1	1	2	4	1	4	3	8	1	13
Udine		1	1	3	5	2	8		10	1	16
Varese		1	1	5	7	3	3	1	7	1	15
Venezia		1	1	3	5	4	4	1	9	1	16
Verbania				2	2	3		1	4	1	7
Vercelli				2	2	1	5	1	7	1	10
Verona		1		4	5	4	5	1	10	1	16
Vibo Valentia				2	2		3	1	4	1	7
Vicenza			1	2	3	5	4	1	10	2	15
Viterbo		1	1	1	3	4	7	3	14	1	18

**Criteri generali di valutazione e punteggi
per la nomina a Componente delle Commissioni Tributarie (1)**

TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO	PUNTEGGIO
Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche ed economiche, superamento di concorso di secondo grado per l'accesso alle magistrature, superamento dell'esame per l'iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.	3,50
Dottorato di ricerca, libera docenza in materie giuridiche ed economiche.	2,50
Abilitazione all'insegnamento per materie giuridiche, economiche e tecnico ragionieristiche.	2
Abilitazione avvocato o dottore commercialista	2,50

TITOLI DI SERVIZIO	PUNTEGGIO per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi	
A – Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari	Per i primi 10 anni di servizio	1
	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno successivo	3
B – Attività professionali e di magistrato onorario		
Effettivo esercizio della professione di avvocato dello stato, avvocato, procuratore, notaio, dottore commercialista, magistrato onorario, ragioniere commercialista laureato in giurisprudenza o economia e commercio.	Per i primi 10 anni di servizio	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Oltre 20 anni	2
Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-raionieristiche. Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o economia e commercio.	Per i primi 10 anni di servizio	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno successivo	0,75

(1) Vedasi il D.M. 6 giugno 2002, recante: "Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle E e F, allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

B – Attività professionali e di magistrato onorario		
Effettivo servizio come dipendente dello stato o di altra pubblica amministrazione con qualifica di Dirigente Generale.		1,25
Attività di ricercatore o professore a contratto o assistente in discipline giuridiche o economiche – retribuito – in università statali o riconosciute abilitate al conseguimento del titolo di laurea.	Per i primi 10	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno successivo	1,50
Attività di professore associato, straordinario e ordinario in materie giuridiche ed economiche.	Per i primi 10	1
	Da 11 a 20 anni	2
	Per ogni anno succ.	3
Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza o in economia e commercio.	Per i primi 10	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno succ.	1
Effettivo esercizio della professione di ragioniere o perito commerciale per attività alle dipendenze di terzi nelle materie tributarie ed amministrativo-contabile.	Per i primi 10	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,75
	Per ogni anno succ.	1
Attività in qualità di iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili.	Per i primi 10	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno succ.	0,75
Attività di ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, dottore agronomo, agrotecnico e perito agrario.	Per i primi 10	0,25
	Da 11 a 20 anni	0,50
	Per ogni anno succ.	0,75
Servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è prevista la laurea presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane e SECT.	Per i primi 10	0,50
	Da 11 a 20 anni	1
	Per ogni anno succ.	1,50
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente non Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparati.		2
Servizio effettivo prestato presso Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie delle Entrate, Territorio, Dogane in qualità di Dirigente Generale o esercizio di funzioni o possesso di qualifiche equiparate.		2,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio prima della nomina a colonnello.	0,75
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale colonnello e generale di brigata	1,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di divisione	2,50
Ufficiali della Guardia di Finanza	Per gli anni di servizio quale generale di corpo d’armata.	3

I punteggi previsti dalle previsioni di cui alla lettera B sono cumulabili tra loro ove riferiti allo stesso periodo.

**Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati
nelle commissioni tributarie (1)**

		PUNTEGGIO PER ANNO O FRAZIONE DI ANNO SUPERIORE A SEI MESI
<i>Commissione Tributaria di I° grado</i>	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2
<i>Commissione Tributaria di II° grado</i>	Giudice	1
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2
	Presidente di Commissione	2,50
<i>Commissione Tributaria Provinciale e I° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° Aprile 1996)</i>	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
<i>Commissione Tributaria Regio- nale e II° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° Aprile '96) nonché Commissione Tributaria Centrale</i>	Giudice	2
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3
	Presidente di Commissione	4

Sono equiparati al servizio di Presidente di Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono equiparati al servizio di Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale l'attività dei giudici tributari prestata quale Vice Capo di Gabinetto e componente dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

	<i>Punteggio</i>
Laboriosità – Valutate comparativamente con gli altri componenti dell'Ufficio in relazione al rispetto dei termini, alle modalità di esercizio	Fino a punti 6
Diligenza – delle funzioni, nonché alle altre attività inerenti a funzionamento della	Fino a punti 6
Attitudine – Giustizia Tributaria	Fino a punti 6

(1) Vedasi il D.M. 6 giugno 2000, recante "Modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi per la nomina a componente delle commissioni tributarie, di cui alle tabelle E e F, allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Decreto 21 dicembre 2001

Individuazione delle dotazioni organiche della segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, l'art. 30, relativo all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001 il quale, in attuazione degli articoli 26 e 56, comma 1, lettera g), del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuisce all'ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali l'attività di supporto al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che nella tabella A, allegata al medesimo provvedimento, è riportata in forma aggregata per un totale di 2682 la dotazione organica delle

segreterie delle commissioni tributarie e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unità tra gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di presidenza;

Considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha segnalato le necessità di personale dell'ufficio di segreteria;

Ritenuto che occorre, ai fini del regolare funzionamento della giustizia tributaria, riconoscere tempestivamente la richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria facendo carico sulla dotazione organica prevista in forma aggregata per il Ministero delle finanze dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, prevedendo, in particolare, il posto dirigenziale di direttore dell'ufficio di segreteria;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

1. Nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono individuate e assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali, indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede, nell'ambito della propria autonomia, all'organizzazione del proprio ufficio di segreteria per assicurare le esigenze dell'attività di coordinamento, indirizzo e disciplinare dei giudici tributari.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro
TREMONTI

**RISORSE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

		N.
	Dirigenti	3
CODICE DENOMINAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	

Totale 3

AREA C		
AREA C3		
	Direttore amministrativo	
	Direttore tributario	8
	Analista esperto di procedura	
	Analista esperto di sistema	

AREA C2		
	Funzionario amministrativo	
	Analista economico finanziario	
	Funzionario statistico	
	Funzionario tributario	5
	Analista di sistema	
	Analista di procedure	

AREA C1		
	Collaboratore amministrativo	
	Collaboratore statistico	
	Collaboratore tributario	23
	Programmatore di sistema	

AREA B		
AREA B3		
	Assistente amministrativo	
	Assistente tributario	11
	Programmatore	

AREA B2		
	Operatore amministrativo	
	Operatore tributario	25

AREA B1		
	Coadiutore	9
	Autista meccanico	
	Telefonista telescrivente operatore radio	

AREA A		
AREA A1		
	Conducente di automezzi	
	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	10

Totale

91

Totale complessivo

94
